

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE EX ART. 14 D.L. N. 104/2020

Il giorno 01/10/2020, presso la sede Uiltucs di via Nizza 128, tra

Elettroveneta s.p.a., rappresentata dal dr. Donato Fiore, procuratore speciale della società'.

E

OO.SS. nazionali rappresentate da:

Andrea Montagni Filcams CGIL

Dario Campeotto Fisascat CISL

Gennaro Strazzullo Uiltucs UIL

(di seguito, congiuntamente, "le Parti")

si è tenuto un incontro ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 nel corso del quale si è convenuto quanto in appresso riportato.

Premesso che:

- A. l'azienda opera nel settore della commercializzazione di materiale elettrico in genere, articoli per l'illuminazione, articoli di automazione ed installazione industriale ,cavi ecc;
- B. a seguito del diffondersi dell'epidemia Covid 19 l'azienda ha dichiarato di aver subito una contrazione della propria attività e del relativo fatturato;
- C. che in relazione a tali circostanze l'azienda, pertanto, con riferimento a tutte le proprie sedi intende favorire l'esodo dei soggetti che intendano aderire al presente accordo riservandosi, peraltro, di non accettare la manifestazione di volontà di aderire all'accordo che provenga da alcuni lavoratori la cui permanenza in servizio l'azienda ritenga necessaria in rapporto alle proprie esigenze tecnico, organizzative e produttive;

Per le ragioni sopra esposte, le Parti si sono incontrate in data odierna ed hanno raggiunto un accordo nei termini di seguito riportati.

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. I lavoratori dipendenti, quadri e impiegati, da Elettroveneta s.p.a. che prestano la loro attività in tutte le sedi della società, potranno manifestare la loro volontà di aderire al presente accordo fino al 31/12/2020. L'azienda si riserva di non accettare la manifestazione di volontà di aderire al presente accordo che provenga da lavoratori la cui permanenza in azienda ritenga necessaria in rapporto alle proprie esigenze tecnico, organizzative e produttive.
3. Ai lavoratori che aderiranno al presente accordo, manifestando la loro volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro in essere, l'Azienda erogherà una somma lorda, a titolo di incentivo all'esodo, ai sensi della Legge n. 291/1988 e D.P.R. 917/1986 così come modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997 secondo i criteri di seguito indicati:

- 5000 € di incentivo minimo piu' 500 € per ogni anno di anzianità aziendale .


1

4. La corresponsione dell'incentivo all'esodo è subordinata alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale. Il pagamento dell'incentivo avverrà entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

5. Le Parti espressamente convengono che il presente accordo realizza le finalità e gli effetti di cui all'art. 14 del D.L. n. 104 del 2020, quale accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di cui all'art. 1 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 per i lavoratori che vi aderiranno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Elettroveneta s.p.a.



P. le OO.SS.

